



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

**VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

**VISTA** la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2, comma 3 del suddetto decreto del 15 ottobre 2014, che prevede che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento ammontano ad euro 250.000.000,00;



**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 aprile 2015 e s.m.i., il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, con il quale sono stati definiti i termini, le modalità e la modulistica per la presentazione delle istanze preliminari e delle domande per l'accesso alle agevolazioni, nonché per le successive fasi procedurali;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2015, che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del suddetto decreto 15 ottobre 2014, istituisce lo strumento di garanzia per l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento agevolato in favore di progetti di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e costituisce il relativo fondo, da alimentare con il 2% delle risorse disponibili e da integrare con un contributo, a carico delle imprese che richiedono l'anticipazione del finanziamento, definito in misura proporzionale all'anticipazione stessa;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 4 dicembre 2015 che, per i grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014, fissa il contributo a carico delle imprese per l'integrazione del suddetto fondo di garanzia nella misura del 2,1% dell'anticipazione richiesta, sulla base della metodologia definita dal Soggetto gestore;

**VISTA** la Circolare n. 21255 dell'8.3.2016 con la quale sono definite le disposizioni attuative per l'erogazione delle agevolazioni relative ai grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui al citato decreto ministeriale 15 ottobre 2014;

**VISTA** la domanda di accesso alle agevolazioni per il progetto di ricerca e sviluppo presentata in data 29 luglio 2015 dall'impresa PEDRINI S.p.A. , classificata di Media dimensione, con sede in Via delle Fusine, 1, 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG), a seguito del giudizio sintetico positivo espresso dal Comitato di cui all'articolo 8 del più volte citato D.M. 15.10.2014 in merito alla relativa istanza preliminare presentata in data 30 giugno 2015;

**VISTE** le risultanze dell'istruttoria tecnica, economica e finanziaria del *Soggetto gestore* relativa al suddetto progetto, contenenti, tra l'altro, un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari a euro 5.027.965,00, un punteggio di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto 15.10.2014 conseguito dal progetto pari a 93,00, attribuito sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'allegato n. 12 del decreto direttoriale 30 aprile 2015, ed un giudizio complessivo di ammissibilità del progetto stesso alla successiva fase di negoziazione, di cui all'articolo 10 del D.M. 15.10.2014, da condurre con il soggetto proponente sulla base di determinati parametri e specifiche tecniche del progetto;

**VISTE** le risultanze della suddetta fase di negoziazione riportate nel relativo verbale del 11 marzo 2016, sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente e dal Soggetto gestore;

**VISTE** le risultanze positive delle verifiche effettuate dal Soggetto gestore in ordine alla corrispondenza della suddetta proposta definitiva agli esiti della suddetta fase di negoziazione e la relativa proposta di concessione delle agevolazioni;



**VISTA** la richiesta alla Prefettura di Bergamo del 22 luglio 2015, per il rilascio della certificazione contenente le informazioni prescritte ai termini degli articoli 84, comma 3, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4 del predetto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 92, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 209 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

**VISTO** il decreto 28 dicembre 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;

**VISTO** il decreto 12 gennaio 2016 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

**TENUTO CONTO** che sussistono le necessarie disponibilità finanziarie a valere sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

(Concessione delle agevolazioni)

1. All'impresa PEDRINI S.p.A., con sede legale in Via delle Fusine, 1, 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG), C.F. 03169850165, classificata di Media dimensione, di seguito denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni previste dall'art. 6 del D.M. 15 ottobre 2014, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo concernente «Studio e sviluppo di un innovativo impianto per la produzione di blocchi di pietra artificiale ricostruita in grado di riprodurre la struttura a macchia aperta.», individuato con il numero 31, avente le caratteristiche indicate al successivo articolo 2.

2. Le agevolazioni concesse, commisurate alla suddetta dimensione del Soggetto beneficiario, sono costituite come di seguito indicato:

a) **un finanziamento agevolato**, da rimborsare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, per l'importo di € 3.016.779,00, pari al 60,00% del costo complessivamente ammissibile del progetto;

b) **un contributo alla spesa**, per l'importo di € 701.401,12, in misura pari al 13,95% del costo complessivamente ammissibile, correlata al punteggio di cui all'articolo 10, comma 3 del D.M. 15.10.2014 conseguito dal progetto, pari a 93,00, attribuito sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'allegato n. 12 del D.D. 30 aprile 2015;



3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi degli artt. 4 e 25 del Regolamento *GBER* n. 651/2014. Al fine della determinazione dell'Equivalente Sovvenzione Lorda corrispondente alle agevolazioni concesse, il tasso di riferimento utilizzato è determinato sulla base delle disposizioni indicate in premessa.

## Art. 2

(Caratteristiche del progetto di ricerca e sviluppo)

1. Il progetto di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1 è svolto in:

- CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Via delle Fusine,1 ha una durata di 36 mesi, e prevede un costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari ad euro 5.027.965,00 distribuito per aree, attività e tipologia di costo come di seguito indicato:

INTERO PROGETTO	Costi totali previsti dal proponente ( € )	Costi totali ammissibili sostenuti nelle regioni meno sviluppate ( € )	Costi totali ammissibili sostenuti nelle altre aree ( € )	COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE ( € )
A.1) Attività di ricerca	816.305,00	0,00	816.305,00	816.305,00
A.2) Attività di sviluppo	4.211.660,00	0,00	4.211.660,00	4.211.660,00
Totale	5.027.965,00	0,00	5.027.965,00	5.027.965,00

A.1) ATTIVITÀ DI RICERCA	Costi totali previsti dal proponente ( € )	Costi totali ammissibili sostenuti nelle regioni meno sviluppate ( € )	Costi totali ammissibili sostenuti nelle altre aree ( € )	COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE ( € )
A.1.1) Personale interno	390.870,00	0,00	390.870,00	390.870,00
A.1.2) Spese generali	195.435,00	0,00	195.435,00	195.435,00
A.1.3) Strumenti attrezzature e opere murarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
A.1.5) Materiali e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi ricerca	816.305,00	0,00	816.305,00	816.305,00



A.2) ATTIVITÀ DI SVILUPPO	Costi totali previsti dal proponente ( € )	Costi totali ammissibili sostenuti nelle regioni meno sviluppate ( € )	Costi totali ammissibili sostenuti nelle altre aree ( € )	COSTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE ( € )
A.2.1) Personale interno	1.594.440,00	0,00	1.594.440,00	1.594.440,00
A.2.2) Spese generali	797.220,00	0,00	797.220,00	797.220,00
A.2.3) Strumenti attrezzature e opere murarie	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
A.2.5) Materiali e forniture	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00
Totale costi sviluppo	4.211.660,00	0,00	4.211.660,00	4.211.660,00

2. La data intermedia di durata del progetto, di cui all'articolo 13, comma 1 del D.M. 15 ottobre 2014 ed all'articolo 10, comma 2 del D.D. 30 aprile 2015, alla quale deve riferirsi la richiesta obbligatoria di erogazione per uno stato d'avanzamento pari ad almeno il 30% del costo complessivamente ammissibile di cui al comma 1, è quella indicata nella nota di trasmissione del presente decreto.

### **Art. 3**

(Impegni del *Soggetto beneficiario*)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) trasmettere tramite posta elettronica certificata al Ministero ed al *Soggetto gestore* il presente decreto di concessione, debitamente controfirmato per accettazione con firma digitale, entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione, pena la decadenza delle agevolazioni;

b) comunicare al *Soggetto Gestore*, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [fcs3\\_istruttoria@pec.unicredit.eu](mailto:fcs3_istruttoria@pec.unicredit.eu), mediante specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, la data di avvio del progetto entro 30 giorni dalla stessa, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 15 ottobre 2014;

c) realizzare il progetto secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità indicati nel piano di sviluppo e comunque nei limiti di cui all'articolo 4 del D.M. 15 ottobre 2014; in particolare, realizzare entro la data intermedia, di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto, e presentare entro il secondo mese solare successivo alla data stessa,



pena la decadenza delle agevolazioni, uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% dei costi complessivi ammessi di cui al medesimo articolo 2 comma 1;

d) rilevare separatamente i costi in relazione alle due tipologie di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, e garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

e) rispondere direttamente della realizzazione del progetto nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti anche per le attività svolte da soggetti terzi;

f) consentire e favorire lo svolgimento della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto e della verifica finale sull'effettiva realizzazione dello stesso e sul raggiungimento degli obiettivi, da parte del *Soggetto Gestore* ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del D.M. 15 ottobre 2014;

g) richiedere l'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma stesso;

h) consentire e favorire lo svolgimento dell'accertamento finale da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del D.M. 15 ottobre 2014 e, a tal fine, mantenere presso la propria sede, in originale, per i cinque anni successivi al completamento del progetto di ricerca e sviluppo, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate in aggiunta a quella già prodotta negli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi;

i) trasmettere, ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, attraverso la procedura informatica predisposta dal *Soggetto gestore*, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le informazioni indicate all'articolo 13, comma 3 del D.D. 30 aprile 2015;

j) evidenziare l'attuazione del progetto nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni;

k) consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, anche per il tramite del *Soggetto gestore*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia anche mediante ispezioni e sopralluoghi;

l) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del progetto agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero o dal *Soggetto gestore*;

m) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Soggetto gestore* e dal Ministero;

n) nel caso in cui vi sia una variazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, trasmettere tempestivamente alla Prefettura di Bergamo una dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.



## Art. 4

### (Erogazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 sono erogate dal *Soggetto Gestore*, successivamente alla sottoscrizione del presente decreto, secondo un piano che tiene conto delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal *Soggetto beneficiario* e in non più di cinque quote, più l'ultima a saldo; ciascuna erogazione è effettuata dal *Soggetto Gestore* entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione relativa allo stato di avanzamento, fatta salva l'erogazione a saldo, che è effettuata entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.

2. Le richieste di erogazione per stati di avanzamento sono facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, che è obbligatoria, deve essere pari almeno al 30% del costo complessivo ammissibile alle agevolazioni di cui all'articolo 2, comma 1 e deve essere presentata al *Soggetto Gestore*, pena la revoca delle agevolazioni concesse, entro e non oltre il secondo mese solare successivo alla suddetta data intermedia. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento del programma deve avvenire entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma.

3. Il solo finanziamento agevolato può essere richiesto, oltre che per stato d'avanzamento, anche in anticipazione. In tal caso possono essere avanzate fino a due richieste, pari ciascuna al 30% del finanziamento concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; la seconda richiesta può essere avanzata solo previa presentazione della documentazione utile a comprovare l'avvenuto sostenimento di almeno il 30% della spesa ammessa. In alternativa alla fideiussione bancaria/polizza assicurativa, il *Soggetto beneficiario* può chiedere l'accesso alla garanzia del fondo, istituito con D.D. del 6 agosto 2015 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.M. 15 ottobre 2014, autorizzando il Ministero a trattenere dalla prima anticipazione un contributo nella misura, fissata dal D.D. del 4 dicembre 2015, del 2,1 % dell'anticipazione stessa. Tale quota è commisurata all'anticipazione richiesta del 30 per cento del finanziamento concesso, è trattenuta dal Ministero in occasione della prima richiesta di anticipazione, è valida, quindi, anche per l'eventuale seconda anticipazione e non viene restituita qualunque sia l'esito del progetto.

4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dell'ammontare delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2. Il residuo 10 per cento, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, anche da quello precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti all'art. 15 comma 3 del D.M. 15 ottobre 2014.

5. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili alle agevolazioni, il *Soggetto Gestore* opera il congruaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal *Soggetto Gestore*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.



## Art. 5

### (Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il finanziamento agevolato, di cui all'articolo 1, comma 2, è rimborsato dal *Soggetto beneficiario* sul conto corrente bancario indicato dal *Soggetto gestore* secondo un piano di ammortamento, costituito da 16 rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, comprensive di capitale e interesse, al tasso del 0,00%, oltre un eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, decorrenti dalla data del decreto di concessione.
2. Gli interessi relativi all'eventuale periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento agevolato e del periodo di godimento delle stesse, sono versati dal *Soggetto beneficiario* alle medesime scadenze di cui al comma 1.
3. Ferma restando la scadenza finale del finanziamento, nel caso in cui la valuta di incasso da parte del *Soggetto beneficiario* della singola erogazione del finanziamento ricada nei tre mesi solari precedenti la scadenza del 30 giugno o del 31 dicembre, la relativa prima rata (di soli interessi, qualora si tratti di rata di preammortamento, o di interessi e capitale, qualora si tratti di rata di ammortamento) viene ripartita sulle rate residue successive. Gli interessi da corrispondere decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e vengono calcolati sulla base del debito residuo in essere. Sarà cura del *Soggetto beneficiario* comunicare, secondo le modalità definite dal *Soggetto gestore*, la data di incasso.
4. Fatta eccezione per quanto specificato al comma 3, nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.
5. In caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento concesso, il *Ministero* procede, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera i), del D.M. 15 ottobre 2014, alla revoca delle agevolazioni concesse commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
6. Una volta effettuati con esito positivo gli accertamenti previsti all'art. 15 comma 3, del D.M. 15 ottobre 2014, il *Soggetto beneficiario*, sempreché sia adempiente ad ogni obbligazione derivante a suo carico dal presente decreto, può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto; al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso; ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata; a tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del *Soggetto beneficiario*; nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine





inverso a quello della loro scadenza; tutti i pagamenti effettuati dal *Soggetto beneficiario* in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

## **Art. 6**

(Variazioni)

1. Il *Soggetto beneficiario* deve comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* tutte le variazioni del progetto agevolato, corredando la comunicazione con una argomentata relazione illustrativa.
2. Il *Soggetto gestore* attua le opportune verifiche e valutazioni secondo le indicazioni fornite dall'articolo 14 del D.M. 15 ottobre 2014, ai fini delle determinazioni da parte del Ministero.

## **Art. 7**

(Revoche)

1. Il Ministero, anche su proposta del *Soggetto gestore*, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle ipotesi di cui all'articolo 16 del D.M. 15 ottobre 2014 e, in particolare, in caso di:
  - a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
  - b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 16 del D.M. 15 ottobre 2014;
  - c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
  - d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'articolo 15, comma 1 del D.M. 15 ottobre 2014, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
  - e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4 del D.M. 15 ottobre 2014;
  - f) mancata trasmissione dello stato di avanzamento intermedio obbligatorio dei lavori, entro il secondo mese solare successivo alla data intermedia del programma indicata all'articolo 2, comma 2;
  - g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4 del D.M. 15 ottobre 2014 per la realizzazione del progetto;
  - h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto;
  - i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento concesso;



j) mancata trasmissione al Ministero e al *Soggetto gestore* del presente decreto di concessione, debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale, entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione;

k) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 3 del presente decreto di concessione, qualora non sanabili.

2. In caso di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e j), la revoca delle agevolazioni concesse è totale; il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123.

3. Nei casi di revoca di cui al comma 1, lettere g), h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non ancora restituita.

## **Art. 8**

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.

2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

## **Art. 9**

(Disposizioni finali)

1. L'onere complessivo delle agevolazioni concesse a favore del progetto disciplinato con il presente Decreto, nella forma del finanziamento pari ad € 3.016.779,00 e nella forma del contributo alla spesa pari ad € 701.401,12, è posto a carico delle risorse del Fondo crescita sostenibile sulla contabilità n. 1201.

2. Il presente decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, deve essere sottoscritto per accettazione dal *Soggetto beneficiario* con firma digitale e dallo stesso restituito, entro trenta giorni dalla ricezione, tramite posta elettronica certificata al Ministero all'indirizzo [dgiai.fcs@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.fcs@pec.mise.gov.it) e al *Soggetto gestore* all'indirizzo [fcs3\\_istruttoria@pec.unicredit.eu](mailto:fcs3_istruttoria@pec.unicredit.eu).

3. Il presente decreto e gli atti conseguenti sono sottoposti alla condizione risolutiva del ricevimento, da parte dell'Amministrazione, delle informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalle quali risulti a carico della società la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..



DIV.VII/RM/SD/GI

Siglato

Dirigente Divisione VII - Giuseppe Incardona

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carlo Sappino)

Il sottoscritto GIAMBATTISTA PEDRINI, nato a SERIATE (BG) il 10 febbraio 1968, in qualità di Rappresentante legale dell'impresa PEDRINI S.P.A., sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

PEDRINI S.P.A.

*Documento sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*

